



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
206	02/11/2023	17	7

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 e s.m.i. per la violazione del combinato disposto degli artt. 22, 23 e 32 sanzionati dall'art. 35 della D.G.R. Campania 771/2012. Illecito amministrativo accertato dalla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Marcianise con verbale 254/2019. Trasgressore: Colella Giuseppe. Obbligato in solido: Ditta Colella Giuseppe.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che la Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Marcianise, in data 11/09/2019:
- Alle ore 14:40 e successive, durante un pattugliamento volto alla repressione dei reati ambientali, notava il Sig. Piccolo Michele, effettuare uno spandimento di reflui zootecnici di natura non palabile, su di un fondo ubicato in agro del Comune di Marcianise e più precisamente alla loc. "Castegna" lungo la S.S.265, mediante l'utilizzo di un trattore. Procedevano a chiedere, allo stesso, DDT (documento di trasporto) relativo ai reflui oggetto di spandimento, per poterne constatare la provenienza ed il conseguente legittimo trasporto. Il Sig. Piccolo forniva D.D.T. con numero progressivo M1 del 10/09/2019 affermando di non avere altra documentazione relativa ai reflui che stava spandendo. Subito dopo procedevano a contattare telefonicamente il Sig. Colella Giuseppe titolare firmatario dell'omonima impresa, in cui erano stati prodotti i liquami. Giunto sul posto dell'accertamento, al Sig. Colella veniva chiesto di produrre tutta la documentazione relativa allo spandimento dei reflui rilevato. Nel contempo, si procedeva ad escutere a SIT il Sig. Piccolo. Da quanto dichiarato e verbalizzato si constatava la mancata redazione del DDT relativo al trasporto e spandimento constatato dai militari. Successivamente, dalla documentazione prodotta dal Sig. Colella, da cui si estraeva copia, conservata agli atti della scrivente Stazione, si constatava che lo spandimento era in atto su un fondo rustico ricadente catastalmente al Foglio 3, Particella 325 del N.C.T. del Comune di Marcianise, di proprietà dello stesso, tra l'altro non rientrante tra quelle comunicate all'Ente Comune di Marcianise;
- Pertanto, il corpo dei CC in intestazione, tramite verbale del 13/09/2023 n.254 (consegnato al sig. Colella in data 14/09/2023), contestava al sig. Colella:
- *“Costituendo il fatto violazione alla norma, sopra citata, si contesta al sig. COLELLA Giuseppe, in rubrica meglio generalizzato, ed in qualità di proprietario dell'omonima Azienda, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 32 della D.G.R. nr. 771 del 2012, che sono sanzionabili ai sensi dell'art. 35 della stessa D.G.R. con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 euro. Si specifica che in sede di prima violazione la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista.”;*
- Che il sig. Colella presentava memorie difensive e richiesta di audizione in data 17/06/2020, richiesta acquisita al prot. Regionale n. 284520 in pari data;
- Che l'audizione, convocata in data 13/09/2023 prot. 434753 e tenutasi ascoltando in modo asincrono (su richiesta di anticipazione da parte del sig. Colella solo pochi giorni prima della data prevista) prima il trasgressore e poi il corpo dei Carabinieri Forestali Campania - Stazione di Marcianise, rispettivamente in data 10/10/2023 (prot. 481524) ed 11/10/2023 (prot. 485216).

RILEVATO

- Che dalle memorie difensive, che qui si intendono integralmente riportate, si legge: *“Espone il sottoscritto (Colella) di essere titolare di un'azienda zootecnica bufalina sita nel comune Marcianise SS 265, località Padulicella. Gli effluenti dell'allevamento sono impiegati per la fertilizzazione dei terreni di sua proprietà ed in affitto nonché di altre aziende mediante atti di assenso, attraverso la tecnica agronomica della cd. “fertirrigazione”, che si articola in due fasi: - lo sversamento del refluo zootecnico sul terreno interessato; - la lavorazione superficiale per il suo interrimento, che deve di norma intervenire entro 24 ore dalla distribuzione al suolo, al fine di garantire l'efficacia fertilizzante e limitare al contempo fenomeni di ruscellamento superficiale del materiale liquido. Detta pratica è stata comunicata al Comune di Marcianise con comunicazione prot. N. 9957 del 01/03/2019. Nella fattispecie al sottoscritto, sono stati giustamente contestati mediante verbale di accertamento l'assenza del DDT relativo al trasporto dei reflui e il fatto che lo spandimento dei reflui avveniva su una particella non rientrante tra quelle comunicate al Comune mediante la Comunicazione di cui sopra. Il sottoscritto fa rilevare però quanto segue: 1) L'assenza del DDT è dovuta al fatto che la particella in questione, censita al Catasto al foglio 3 mappale n. 325 è praticamente prospiciente al sito aziendale, separato solo dalla SS. 265 e comunque distante solo qualche centinaio di metri. 2) La particella oggetto dello spandimento di cui sopra è detenuta in affitto dal 9 maggio 2019 con regolare contratto stipulato con il proprietario nella persona giuridica dell'Ente Comune di Marcianise e registrato all'Agenzia delle Entrate con il n. di repertorio 6382 in data 10/05/2020 e che si riserva di presentare in copia originale all'atto dell'audizione. In buona fede si è pensato che potesse essere svolta lo spandimento anche senza averne dato la preventiva comunicazione essendo l'Ente proprietario lo stesso a cui bisognava darne comunicazione.*
- Che dall'audizione al sig. Colella, rappresentato, per delega, dal Geom. Tartaglione Luigi, è emerso: *“L'azienda Colella Giuseppe era in possesso, al momento del sopralluogo dei Carabinieri Forestali, di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, presentata al comune di Marcianise il 01/03/2019 con. Prot. n. 9957. L'azienda ha sempre ottemperato a quanto stabilito dalla*

disciplina tecnica Regionale sull'utilizzazione degli effluenti zootecnici, così come verificato dai Carabinieri Forestali, mediante visione del registro per l'utilizzazione dei liquami (di cui si allega copia con visto degli stessi Carabinieri). La contestazione ha riguardato l'assenza del DDT – documento di trasporto, per lo spandimento che veniva effettuato su un fondo del comune di Marcianise, identificato al foglio 3 particella 325, praticamente prospiciente al sito aziendale e detenuto dall'azienda con regolare affitto col comune di Marcianise stipulato in data 09/05/2019 e registrato all'Agenzia delle entrate di Caserta con numero 6382 serie 3T in data 10/05/2019 (allegato in copia). Si fa presente che, già nella comunicazione prot. 9957 del 01/03/2019, la particella 325 foglio 3 era indicata per lo spandimento dei reflui mediante cessione a terzi.”

- Che dall'audizione ai CC, per i quali era presente il Maresciallo Cioffi Aniello, è emerso: “In data 11/09/2019, mentre percorrevamo la strada statale 265, nel comune di Marcianise, notavamo un trattore, targato ***OMI, che effettuava uno spandimento di reflui. Al che, ci siamo fermati per un controllo. Alla guida del mezzo, abbiamo identificato il sig. Piccolo Michele al quale abbiamo chiesto il documento di trasporto dei reflui di cui effettuava lo spandimento. Il sig. Piccolo ci mostrava un DDT, acquisito agli atti. Lo stesso DDT esibito era relativo al giorno precedente. Data la situazione, abbiamo deciso di escutere il sig. Piccolo a sommarie informazioni. Da queste sommarie informazioni, non coperte da segreto di indagine in quanto non costituenti reato, abbiamo scoperto si trattasse di reflui provenienti dall'azienda di Colella Giuseppe. Lo stesso Colella è stato, quindi, da noi convocato per avere ulteriori spiegazioni. Il Colella ci ha confermato che i reflui provenivano dalla sua azienda e che per la data 11/09/2019 non era stato emesso DDT. Preciso, inoltre, che il registro di utilizzazione agronomica che abbiamo chiesto in esibizione non era stato vidimato. In ultimo, preciso che è vero che la particella oggetto di spandimento rientrava nel Piano di Utilizzazione Agronomica, ma noto una grave difformità in esso in quanto il terreno, catastalmente individuato al foglio 3 particella 325, veniva indicato come proprietà di Musone Eremigio quando, nel contratto di fitto esibito alla data 11/09/2019, era individuato come ad utilizzo del sig. Colella. Vi è, quindi, una falsa dichiarazione presente nel PUA. Mi riservo di esibire i documenti menzionati.”

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Che l'art. 22 co.1 e 2 della D.G.R Campania 771/2012 stabilisce: “Il titolare della comunicazione detiene il “Registro delle utilizzazioni” degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento. Il «Registro delle utilizzazioni» dovrà essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico e con le modalità indicate al successivo comma 2. Deve altresì detenere e compilare il «Registro delle utilizzazioni» il soggetto che effettua l'utilizzazione agronomica a cui il titolare della comunicazione ha trasferito giuridicamente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici.”;
- Che l'art. 23 co. 1 della D.G.R Campania 771/2012 stabilisce: “Ai sensi dell'art. 20 del DM del 7 aprile 2006, il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto acquistabile presso i rivenditori autorizzati, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate almeno le seguenti informazioni.. OMISSIS”;
- Che l'art. 32 co. 1 della D.G.R Campania 771/2012 stabilisce: “Ai sensi dell'art. 29 del DM del 7 aprile 2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e/o dei materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera h) della presente disciplina è soggetta alla presentazione al Comune della comunicazione di cui all'art. 20 della presente disciplina.”
- Che l'art. 35 co. 1 seconda parte lettera a) stabilisce: “E' soggetto altresì ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 5.000,00 euro chiunque: a) sia sprovvisto o operi l'infedele registrazione del Piano di Utilizzazione Agronomica e del “Registro di utilizzazione agronomica” di cui agli articoli 21, 22 e 32 della presente disciplina; b) operi l'infedele registrazione del Documento di trasporto di cui agli articoli 23 e 32 della presente disciplina”;
- Che l'art. 35 co. 3 della D.G.R. Campania 771/2012 stabilisce: “Le sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della DGR n. 245 del 31.05.2011, sono applicate dal Ciclo Integrato delle Acque dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, cui sono trasmessi tutti i verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni previste dal DL.vo 152/2006 e smi. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale, così come previsto dall'articolo 136 del

CONSIDERATO IN FATTO

- Che, valutata contestazione, scritti difensivi ed audizioni, non sussistono esimenti in favore del sig. Colella;
- Che, rilevata la lieve entità della fattispecie concreta, lo scrivente Ufficio conferma che la sanzione va calcolata secondo i criteri stabiliti dal comma 2 lettera a) dell'art. 35 della D.G.R. 771/2012;
- Che, pertanto, la sanzione ammonta ad € 1.000,00, oltre eventuali spese di notifica.

VISTO

- La D.G.R. Campania 771/2012;
- La L. 689/81 e s.m.i.;
- La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
- La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
- Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 503462 del 20/10/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento).

DECRETA

- Di ingiungere al sig. Colella Giuseppe, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, titolare dell'omonima impresa in qualità di trasgressore, ed alla Ditta Colella Giuseppe, con sede in ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, in qualità di obbligato in solido, il pagamento della somma di **€1000,00 (Mille/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 22, 23 e 32, sanzionata dall'art. 35 della D.G.R. Campania 771/2012, accertata con verbale 245/2019 del 13/09/2019 dalla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Marcianise.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html sezione: altre tipologie di pagamento
- Colella Giuseppe - Codice tributo: 531
- *Oppure*
- Ditta Colella Giuseppe – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo uod.501707@pec.regione.campania.it oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981. Il recupero delle somme dovute potrà avvenire mediante l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle entrate – riscossione, secondo le

procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973;

- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

MODALITÀ DI NOTIFICA

- La notifica ai destinatari del presente atto viene effettuata a mezzo pec. In caso di impossibilità di procedere alla notifica telematica al/ai trasgressore/i, la stessa avverrà a mezzo raccomandata a/r con costi a carico del destinatario quantificati in € 8,50 (Otto/50). Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, alla Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Marcianise che elevato la contestazione.

Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta